



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI

in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:

Dott. Ignazio Tamponi	Presidente
Dott. Stefano Greco	Giudice
Dott. Nicola Caschili	Giudice est.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al numero di ruolo 81/2022 delle istanze di fallimento,

per la dichiarazione del fallimento di

GEOSYSTEM PARMA – S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante in carica, con sede in , rappresentata e difesa dall'avv. PAOLO PIVA presso il cui studio è domiciliata

proposta da

AQUI SPV s.r.l. con l'avv. Vittorio Frerrerri

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 30.6.2022, l'istante, ritenendo sussistenti i presupposti di insolvenza dell'impresa convenuta, ne ha chiesto il fallimento. Parte ricorrente ha allegato la sussistenza di un credito nei confronti della convenuta, come risultante dalle certificazioni ex art. 50 TUB relativa a due rapporti di conto corrente per un importo complessivo di € 152.605,00.

L'istanza di fallimento ed il decreto di convocazione del debitore sono stati regolarmente notificati ai sensi dell'art. 15, c. 3 l.f., secondo la formulazione introdotta dall'art. 17, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito in l. 221/2012 applicabile ai procedimenti introdotti dal 1.1.2014.

La società convenuta si è costituita in giudizio ed ha contestato la legittimazione della ricorrente, il credito da essa vantato e l'insussistenza dei requisiti soggettivi di fallibilità.

Su richiesta del tribunale, Agenzia delle Entrate Riscossione ha comunicato che i carichi pendenti trasmessi per la riscossione ammontano complessivamente ad € 257.419,00.



2. Ad esito dell'istruttoria, l'istanza di fallimento deve trovare accoglimento.

Preliminarmente, deve essere dichiarata la legittimazione attiva della ricorrente, atteso che essa è risultata cessionaria del credito vantato dalla BPER, come dalla dichiarazione della cedente prodotta il 29.11.2022 (doc. 17).

E' altresì provato il diritto di credito. La ricorrente, su richiesta del giudice istruttorie, ha prodotto in giudizio, oltre alle certificazioni ex art. 50 TUB, anche gli estratti dei due conti, da cui risultano le serie continue di iscrizioni di dare e avere che hanno generato un saldo debitore di € 57.599,00 per quanto concerne il conto corrente e di € 95.000,00 per quanto concerne il conto anticipi, rispetto al quale ultimo la ricorrente ha anche spiegato le ragioni del saldo zero dell'ultimo estratto. Ella ha infatti spiegato che il saldo è la conseguenza della radiazione di alcune fatture scadute e non pagate e tale circostanza risulta in effetti dagli stessi estratti conto prodotti (in cui tra le altre sono riportate le radiazioni delle fatture nei confronti di comune di Piombino in data 29.12.2014, Romagna acque il 30.1.2014 e Snam Rete Gas il 30.9.2014, tutte fatture scadute e non pagate).

Poiché le contestazioni della resistente si sono fermate ad una generica negazione dei debiti, deve ritenersi accertata la legittimazione del creditore.

La convenuta, dalla documentazione agli atti, risulta essere una società commerciale, come tale sottoposta al regime di fallibilità.

Ai sensi dell'art. 1 l.f., l'assoggettamento alla disciplina fallimentare è riservata alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad € 300.000,00 oppure ricavi lordi superiori ad € 200.000,00, nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarato il fallimento, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad € 500.000,00.

La norma, in particolare, onera il debitore di fornire la prova delle limitate dimensioni dell'impresa, attraverso la produzione in giudizio dei bilanci ovvero di altra documentazione equipollente. In mancanza di prova circa le ridotte dimensioni dell'impresa, deve ritenersi accertata l'assoggettabilità della convenuta alla disciplina fallimentare.

Nel caso di specie, la convenuta ha sostenuto di non avere i requisiti di fallibilità, alla luce dei bilanci pubblicati, peraltro in data successiva alla istanza di fallimento.



Sul punto, è opportuno premettere che secondo la condivisibile giurisprudenza di legittimità, i bilanci non costituiscono una prova legale, con la conseguenza che il giudice può, con congrua motivazione, ritenerli inattendibili.

Peraltro, è stato altresì chiarito che i bilanci richiamati dall'art. 1 sono quelli disciplinati dall'art. 2435 c.c., approvati e pubblicati nel registro delle imprese, secondo i tempi e le modalità previste dal codice civile. Nel caso di bilanci cc.dd. «irregolari» non approvati o pubblicati ovvero approvati e pubblicati dopo il ricorso per la dichiarazione di fallimento, il giudice può motivatamente ritenerli inattendibili, fermo restando che la loro inattendibilità non può essere desunta *sic et simpliciter* dalla loro irregolarità (Cass. 13749/2017).

I motivi di inattendibilità possono riguardare la sospetta tempistica di approvazione e pubblicazione, la significativa divergenza dei dati esposti (ad es. i debiti tributari), l'incongruenza dei dati riportati di anno in anno, l'omissione di poste rilevanti e così via. Si tratta di elementi da cui il giudice può desumere che i dati esposti nel bilancio non descrivono la reale situazione economico-patrimoniale della società.

In presenza di un giudizio di inattendibilità, l'imprenditore non ha assolto all'onere previsto dall'art. 1 l.f. di provare i presupposti della non fallibilità.

Nel caso di specie, l'estratto dell'Agente della Riscossione indica un debito di € 257.000,00 non esposto nei bilanci, circostanza che, di per sé solo, attesta la inattendibilità dei bilanci, ulteriormente rafforzata dalla mancata esposizione del debito per anticipo fatture indicato dalla ricorrente.

La resistente, nel prendere atto dei maggiori debiti, ha rivisto la situazione patrimoniale, depositando un bilancio aggiornato e assumendo che, anche considerati i crediti della ricorrente e quelli erariali, non sarebbe superata la soglia dei debiti, che sarebbe pari ad € 348.000,00. La resistente ha altresì prodotto un estratto delle scritture contabili autenticate dal notaio.

Anche superando il giudizio di inattendibilità, giova tuttavia osservare che il dato non risulterebbe comunque attendibile, in quanto sommando il debito erariale di € 257.000,00 ai crediti vantati dalla ricorrente e non iscritti in bilancio pari ad € 95.000,00, ai debiti già esposti nel bilancio al 31.12.2021, pari ad € 143.000,00, si ottiene l'importo di € 495.000,00 a cui devono essere tuttavia ulteriormente sommati gli interessi maturati sul debito, mai contabilizzati in bilancio (tra cui in particolare quello della ricorrente), con conseguente superamento della soglia di legge.

Pertanto, non solo i bilanci risultano inattendibili, ma anche seguendo il percorso



argomentativo dalla resistente si porrebbe comunque alla prova di un debito superiore alla soglia di legge.

3. Quanto allo stato d'insolvenza, è d'obbligo premettere che la convenuta è in liquidazione. Ricorrendo tale ipotesi, l'insolvenza deve essere valutata avendo riguardo alla capacità della società di soddisfare con il proprio patrimonio tutti i creditori, *“ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte”* (Cass. 21834/2009).

L'insolvenza, inoltre, può essere altresì desunta da *altri fatti esteriori* che denotano con ragionevole certezza che la società non è più in grado di soddisfare con il proprio patrimonio i creditori.

Occorre accertare, pertanto, se il patrimonio della società in liquidazione sia in grado, ovvero se risulti altrimenti l'incapacità, di soddisfare concretamente tutti i creditori sociali ed in un tempo compatibile con il fine della liquidazione.

Occorre accertare, pertanto, se il patrimonio della società in liquidazione sia in grado, ovvero se risulti altrimenti l'incapacità, di soddisfare concretamente tutti i creditori sociali in un tempo ragionevole.

Nel caso di specie, esaminato il bilancio aggiornato alla data del 31.12.2021, risulta un patrimonio netto negativo pari ad € 317.000,00, dovendosi pertanto affermare che la società in liquidazione versa in stato di insolvenza non potendo soddisfare integralmente tutti i creditori con il proprio patrimonio.

4. Sussiste altresì il requisito previsto dall'art. 15, ult. c., l. f., che condiziona il fallimento ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00., risultando sufficiente al riguardo richiamare il credito vantato dall'istante.

5. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive di fallibilità, deve essere dichiarato il fallimento della società convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

1. dichiara il fallimento di **GEOSYSTEM PARMA - S.R.L. IN LIQUIDAZIONE** in persona del legale rappresentante in carica, con



sede in Cagliari;

2. nomina il dott. Nicola Caschili giudice delegato alla procedura e curatore la dott.ssa Roberta Asuni;
3. ordina al fallito di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
4. stabilisce il giorno 27.3.2023 ore 10.10 per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;
5. assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di giorni trenta precedenti l'adunanza per l'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata dal curatore.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 07/12/2022.

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

